



CITTA' DI ASOLA

Provincia di Mantova

REGOLAMENTO
COMUNALE DEL VERDE

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1. Finalità e motivazioni	pag. 3
Art. 2. Campo di applicazione	pag. 3
Art. 3. Coinvolgimento dei cittadini – Promozione della Cultura del Verde	pag. 3

TITOLO II

TUTELA E SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO ARBOREO PUBBLICO

Art. 4 Alberi di pregio – Censimento	pag. 4
Art. 5 Giardini di pregio	pag. 4
Art. 6 Tutela degli alberi e dei giardini di pregio	pag. 4

TITOLO III

NORME PER LA MANUTENZIONE E GLI INTERVENTI SUL VERDE

Art. 7 Abbattimenti urgenti	pag. 5
Art. 8 Abbattimenti ammessi	pag. 5
Art. 9 Interventi di potatura ordinaria	pag. 6
Art. 10 Interventi di potatura straordinaria	pag. 7
Art. 11 Interventi di capitozzatura	pag. 8
Art. 12 Interventi su verde agricolo	pag. 8
Art. 13 Vegetazione sporgente su viabilità pubblica	pag. 9
Art. 14 Manutenzione	pag. 9
Art. 15 Trattamenti fitosanitari	pag. 9
Art. 16 Difesa delle piante in aree di cantiere	pag. 9

TITOLO IV

NORME PER NUOVI IMPIANTI

Art. 17 Nuovi impianti e sostituzioni	pag. 10
Art. 18 Progettazione delle aree verdi	pag. 10

TITOLO V

ALBERATURE STRADALI

Art. 19 Alberature stradali	pag. 11
Art. 20 Abbattimenti in alberate stradali	pag. 11

TITOLO VI

NORME E DIVIETI PER L'USO DEL VERDE PUBBLICO

Art. 21 Norme per l'uso del verde pubblico	pag. 11
--	---------

TITOLO VII

SANZIONI, VIGILANZA E NORME FINALI

Art. 22 Sanzioni	pag. 13
Art. 23 Attività di vigilanza	pag. 13
Art. 24 Norma finale – entrata in vigore	pag. 13

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 Finalità e motivazioni

1. Il Comune di Asola, in conformità con i principi sanciti dall'art. 9 della Costituzione e all'art. 131 del D.lgs. 42/2004, riconosce l'importanza vitale che il verde riveste come componente fondamentale del paesaggio e come fattore insostituibile per il miglioramento della qualità della vita degli abitanti.
2. Il verde, sia pubblico che privato, rappresenta un elemento essenziale per la qualità dell'aria, dell'acqua e del suolo. Le piante migliorano il microclima e contrastano l'inquinamento atmosferico, chimico ed acustico; esercitano una costante azione di purificazione dell'aria con l'assorbimento diretto di sostanze inquinanti e l'intercettazione dell'articolato atmosferico (polveri e fumi), svolgendo una funzione fondamentale per la salute degli abitanti.
3. Le finalità del presente Regolamento sono le seguenti:
 - Tutelare e promuovere il verde sia pubblico che privato;
 - Indicare le linee guida per una razionale gestione del verde esistente;
 - Favorire una corretta realizzazione di nuove opere a verde;
 - Valorizzare e tutelare il patrimonio arboreo di interesse estetico, paesaggistico, storico e culturale;
 - Diffondere la cultura del rispetto dell'ambiente e della natura;
 - Favorire un uso corretto delle aree verdi del territorio comunale, incentivando la partecipazione dei cittadini alla gestione e valorizzazione del verde urbano;

Art. 2 Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle aree verdi di proprietà comunale ed alle aree private presenti sul territorio comunale;
2. Il presente regolamento disciplina le attività dirette alla salvaguardia ed alla corretta gestione del verde, sia pubblico che privato, dal Comune di Asola ed in particolare la tutela, la manutenzione, la progettazione, la realizzazione e la fruizione del patrimonio arboreo ed arbustivo presente nel territorio comunale;
3. Dal presente regolamento sono escluse le piantagioni di alberi da frutto, le coltivazioni specializzate di arboricoltura da legno (es. pioppeti), le attività florovivaistiche, le colture agricole ed orticole in genere e tutto ciò che concerne il bosco (secondo la definizione del D.lgs. 34/2018 – Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali).

Art. 3 Coinvolgimento dei cittadini – Promozione della Cultura del Verde

1. Tutti i cittadini sono chiamati a difendere il patrimonio arboreo ed il verde in genere, da qualsiasi azione contraria alla tutela ecologica, ambientale, paesaggistica, biologica ed estetica dello stesso.
2. Il Comune di Asola promuove tutte le forme di partecipazione dei Cittadini (direttamente o tramite Associazioni) alle attività di tutela e valorizzazione del verde;
3. Il Comune di Asola promuove tutte le iniziative volte alla sensibilizzazione naturalistica ed ambientale dei Cittadini ed alla formazione di una corretta cultura del verde, in particolare il Comune promuove e sostiene tali iniziative nelle scuole presenti nel territorio comunale.
4. Allo scopo di permettere e valorizzare la partecipazione diretta dei cittadini alla manutenzione del verde pubblico e alla gestione dello stesso, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di affidare a persone fisiche o giuridiche, previa specifica richiesta formale, la manutenzione di piccole aree di verde pubblico, la gestione di servizi ad essa collegati, la realizzazione di interventi di sistemazione del verde e dell'arredo urbano. Con il termine Affidamento si intende l'autorizzazione alla conduzione di interventi di manutenzione di aree verdi comunali, in generale di piccola estensione, ed alla eventuale gestione di servizi ad esse collegate, svolte da privati singoli o associati, in forma di volontariato gratuito. L'Amministrazione verificherà comunque la sussistenza della capacità e conoscenze tecniche atte a garantire interventi corretti ed evitare così danneggiamenti al patrimonio arboreo, arbustivo ed al verde in genere;
5. L'Amministrazione può affidare la conduzione di interventi di manutenzione di aree verdi comunali, la creazione e miglioramento delle stesse, la gestione dei servizi collegati alle stesse a soggetti privati

mediante contratti di sponsorizzazione: in tal caso i soggetti privati svolgono gli interventi in cambio dell'installazione di una o più targhe informative e/o pubblicitarie realizzate e collocate secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione con apposito Regolamento;

6. L'affidamento e la sponsorizzazione sono regolati da apposite convenzioni e disciplinari predisposti dall'Amministrazione Comunale e sottoscritti dalle parti, concordati caso per caso;
7. E' fatto divieto assoluto ai privati, singoli o associati, di effettuare qualsiasi intervento sul verde pubblico e sull'arredo urbano (es: potature, piantumazioni, estirpazioni, trattamenti vari, ecc....) in assenza di convenzione stipulata di affidamento o sponsorizzazione, e comunque in assenza di autorizzazione scritta dell'Ufficio Tecnico Comunale;

TITOLO II

TUTELA E SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO ARBOREO PUBBLICO

Art. 4 Alberi di pregio – Censimento

1. Presso l'Ufficio Tecnico del Comune viene istituito un catasto degli alberi di pregio presenti sul territorio comunale, sia su area pubblica che privata. Gli alberi monumentali e i giardini di cui alla normativa di riferimento vengono inseriti automaticamente nell'elenco degli alberi di pregio. Per gli alberi monumentali si fa riferimento alla legge regionale n. 86/83.
2. Coloro che desiderano segnalare un albero che risponda alle caratteristiche di pregio previste dal presente Regolamento, possono compilare l'apposita scheda (vedi Allegato Modello C) e presentarla all'URP o inviarla all'ufficio Settore Servizi alla città del Comune di Asola: le schede pervenute saranno periodicamente valutate da apposita Commissione Tecnica nominata dall'Amministrazione Comunale e composta da n. 2 tecnici del Comune e da n. 1 esperto esterno all'Ente. In base alla verifica delle caratteristiche dell'albero segnalato la Commissione stabilirà l'inserimento o meno nell'elenco degli alberi di pregio, sottoposti a particolare tutela. La Giunta Comunale adotterà con apposita delibera l'elenco degli alberi di pregio. L'individuazione come "albero di pregio" all'interno del territorio comunale viene comunicata dall'Amm.ne Comunale ai proprietari, i quali possono presentare osservazioni nel termine di 30gg dalla data di notifica della comunicazione.
3. La Commissione di cui sopra valuta l'inserimento degli alberi di pregio secondo i seguenti criteri:
 - Dimensioni dell'albero
 - Sviluppo complessivo e forma dell'esemplare
 - Particolarità o rarità del genere o della specie
 - Particolare pregio paesaggistico, storico, culturale o botanico
 - Ubicazione nel contesto paesaggistico, urbano o rurale
 - Riferimento ad eventi o memorie significative dal punto di vista storico o culturale
 - Riferimento a tradizioni locali o popolari significative per la Città di Asola
4. Gli alberi inseriti nell'elenco degli alberi di pregio sono sottoposti a particolare tutela come indicato negli articoli successivi;
5. Nel catasto del patrimonio arboreo di pregio possono essere inseriti, con le stesse procedure previste per gli alberi, anche macchioni arbustivi, piantate storiche, siepi naturali, che per rarità della specie botanica, per morfologia e vetustà o per riferimenti storico-culturali possono definirsi di pregio;

Art. 5 Giardini di pregio

1. Con le stesse procedure previste per gli alberi di pregio di cui all'art. 4, possono essere individuati gruppi di alberi o interi giardini, sia pubblici che privati, che per caratteristiche paesaggistiche, botaniche, storiche, culturali rappresentano delle entità da sottoporre a particolare tutela.
2. L'individuazione dei giardini di pregio viene deliberata dalla Giunta Comunale su proposta della Commissione Tecnica di cui all'art. 4 comma 2, dietro proposta di cittadini o per iniziativa del Settore Servizi alla Città del Comune di Asola;

Art. 6 Tutela degli alberi e dei giardini di pregio

1. Il Comune di Asola tutela e valorizza il patrimonio arboreo di pregio come definito dall'art. 4, nonché i giardini di pregio di cui all'art. 5 presenti sul territorio comunale, sia su area pubblica che privata.

2. E' fatto obbligo ai proprietari degli alberi inseriti nell'elenco degli alberi di pregio di adottare tutti i provvedimenti e le cure necessarie per mantenere in buona salute gli alberi stessi. Qualora il proprietario non provveda direttamente nonostante i richiami dell'Ufficio Tecnico Comunale, l'Amministrazione Comunale potrà far eseguire gli interventi necessari addebitandone le spese al proprietario, nelle forme previste dalla legge.

TITOLO III NORME PER LA MANUTENZIONE E GLI INTERVENTI SUL VERDE

Art. 7 Abbattimenti urgenti

1. Qualora fosse necessario procedere ad un abbattimento urgente, al fine di eliminare un pericolo imminente e a salvaguardia dell'incolumità delle persone o delle cose, il proprietario o il soggetto da esso formalmente delegato dovrà intervenire tempestivamente ripristinando le condizioni di sicurezza, inviando contestualmente al Settore comunale competente una comunicazione circostanziata dell'intervento e delle cause che ne hanno determinato necessità e urgenza (evidente sradicamento, progressivo e rapido sollevamento della zolla, progressiva e rapida inclinazione del fusto, danni irreversibili da eventi meteorici estremi tali da compromettere la stabilità dell'alberatura, ecc.). Tale comunicazione dovrà essere corredata da dettagliata documentazione fotografica, dalla quale dovranno necessariamente risultare evidenti gli elementi che fanno presupporre l'immediato stato di pericolosità.
2. Nel caso in cui la pianta o le piante ritenute instabili generino un livello di rischio ritenuto inaccettabile e/o non mitigabile pur non evidenziando visivamente le cause che concorrono alla determinazione della loro instabilità, il proprietario o il soggetto da esso formalmente delegato dovrà allegare alla comunicazione una perizia statica strumentale redatta da un tecnico abilitato sulla base delle competenze attribuite dalla normativa vigente agli Ordini e Collegi professionali di appartenenza comprensiva dell'analisi del rischio arboreo. La perizia dovrà indicare i dati rilevati e i parametri di riferimento inerenti la presenza di difetti e/o alterazioni di tipo biomeccanico, localizzati al sistema radicale, al colletto e/o del fusto, che ne compromettono la stabilità.
3. Entro 15 giorni, successivi alla data di consegna della comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo, dovrà essere presentata, a sanatoria, l'istanza d'abbattimento.
4. Qualora l'Amministrazione comunale, tramite propri tecnici o con tecnici da essa eventualmente delegati, rilevi l'inconsistenza delle motivazioni addotte per eseguire l'abbattimento per motivi di urgenza, l'abbattimento sarà considerato non autorizzato.

Art. 8 Abbattimenti ammessi

1. L'abbattimento degli alberi può avvenire solo per gravi e documentati motivi, e dopo aver verificato l'impossibilità di interventi diversi atti ad evitarne l'abbattimento. In ogni caso l'abbattimento deve essere autorizzato preventivamente dall'Ufficio Tecnico del Comune, a seguito di richiesta specifica del proprietario: la richiesta, su apposito modello (vedi Allegato Modello B) deve essere regolarmente motivata, nei seguenti modi:
 - Situazioni di pericolo, anche in relazione alla posizione dell'albero, derivanti dalla scarsa stabilità della pianta;
 - Situazioni fitosanitarie irreversibili;
 - Quando l'abbattimento è necessario per opere pubbliche o private (se non è possibile adottare altra soluzione progettuale);
 - Riassetto di aree verdi con specifico progetto;
2. L'autorizzazione all'abbattimento rilasciata dal Comune può prevedere prescrizioni atte a salvaguardare gli aspetti urbanistici, paesaggistici e di salvaguardia del verde. Salvo casi particolari, in caso di abbattimenti autorizzati, per ogni albero abbattuto dovranno essere poste a dimora, in sostituzione, da 1 a 5 piante della stessa specie, secondo l'importanza dell'albero, di età ed altezza adeguate, secondo le indicazioni che saranno impartite dall'Ufficio Tecnico nell'atto autorizzativi.

La ripiantumazione potrà essere effettuata nello stesso luogo dell'albero abbattuto, o in luogo adiacente o in luogo diverso secondo le indicazioni dell'Ufficio Tecnico Comunale. Qualora per qualsiasi motivo la nuova piantumazione non sia possibile, il proprietario è tenuto al versamento al Comune di una somma corrispondente al valore commerciale dell'albero. Tale somma andrà a costituire un fondo speciale per la riqualificazione del verde pubblico.

3. Per i giardini di pregio previsti dall'art.5, possono essere eseguiti senza autorizzazione tutti gli interventi di manutenzione atti a mantenere in buone condizioni il giardino. Per i singoli alberi di pregio eventualmente presenti si applicano le disposizioni dei commi precedenti. Gli interventi di ristrutturazione o restauro del giardino, che comportino variazioni degli aspetti botanici, ambientali, urbanistici e strutturali del giardino, dovranno avvenire dopo uno studio accurato nel rispetto della storia e dell'evoluzione del giardino in questione: il progetto di restauro o ristrutturazione deve essere approvato dall'Ufficio Tecnico Comunale.
4. Il mancato rispetto dei commi 1,2,3 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 22 del presente regolamento.
5. L'abbattimento di alberi posti in immobili vincolati ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004 n.42 dovrà essere preliminarmente approvato dagli enti posti a tutela dei rispettivi vincoli (soprintendenza, Ente Sub-delegato al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica).
6. L'abbattimento degli alberi e arbusti di cui al presente articolo può avvenire solo per motivi documentati e precisamente:
 - a- Quando l'albero costituisce un pericolo reale o potenziale per l'incolumità di persone e cose;
 - b- Quando si evidenzia, su verifica di personale tecnico qualificato, che lo stato vegetativo e fitosanitario è precario e non permette un recupero dell'albero;
 - c- Qualora esista una sentenza giudiziaria che prescrive l'abbattimento;
 - d- Qualora l'abbattimento sia necessario per la realizzazione di un'opera pubblica o di opere di edilizia privata, esclusivamente quando non sia possibile adottare nessun'altra soluzione progettuale;
 - e- Qualora l'abbattimento sia richiesto da disposizioni per la lotta obbligatoria anti patogeni
 - f- Quando l'albero è in modo evidente morto;
 - g- Qualora l'abbattimento è previsto per il riassetto di aree verdi, con progetto specifico;

Per i punti c) e) f) l'abbattimento può avvenire senza autorizzazione, ma deve essere comunicato all'Ufficio Tecnico Comunale entro 30 gg dall'evento.

Per i punti a) b) d) g) il proprietario deve richiedere preventiva autorizzazione all'Ufficio Tecnico Comunale.

Il Comune si riserva di effettuare controlli e controperizie qualora lo ritenga opportuno.

7. Gli abbattimenti di cui ai punti a) b) d) g) sono soggetti a sostituzione o compensazione: pertanto l'Ufficio Tecnico Comunale, nell'autorizzazione all'abbattimento prescriverà o la ripiantumazione di alberi della stesse specie o di specie diverse in luogo individuato dall'Ufficio stesso in numero da 1 a 5 per ogni albero abbattuto, oppure il versamento di una somma corrispondente al valore di mercato dell'albero.

Art. 9 Potature e rimonde ordinarie

1. I proprietari di alberi possono eseguire potature ordinarie che dovranno essere eseguite a regola d'arte, cioè tendere a mantenere la chioma di ogni esemplare arboreo, per quanto possibile, integra e a portamento naturale tipico delle singole specie arboree.
2. Per potature ordinarie a regola d'arte si intendono:
 - a) su latifoglie decidue quelle invernali effettuate nel periodo 1° novembre - 21 marzo, che interessano branche di diametro non superiore a 10 cm. A garanzia della "dominanza apicale" esercitata dalla gemma terminale, dovrà essere adottata la tipologia definita "potatura a tutta cima" da eseguire esclusivamente attraverso la tecnica del taglio di ritorno: accorciamento, di norma contenuto a 1/3 della lunghezza del ramo/branca, tramite asportazione della porzione apicale del ramo/branca fino

all'inserzione di un ramo secondario inferiore con un diametro di almeno 1/3 rispetto a quello asportato, che a sua volta assumerà la funzione di cima. I tagli dovranno essere netti e rispettare il collare sulla parte residua senza lasciare monconi. Dovrà essere rispettata una giusta proporzione tra le dimensioni del ramo tagliato e il ramo di sostituzione che viene lasciato. Il periodo sopra indicato, in presenza di particolari condizioni climatiche e di una connessa attività vegetativa, potrà essere ridotto o prorogato con specifico atto dirigenziale.

b) Su sempreverdi per tutto il periodo dell'anno con tagli su branche non superiori a 10 cm di diametro con la stessa metodologia di cui alla lettera a). Può inoltre essere eseguita un'altra tipologia di potature definita: rimonda dal secco, intendendo con ciò quegli interventi cesori finalizzati alla sola asportazione di rami o branche non più vegete, di rami scarsamente vigorosi senza limitazioni nel diametro di taglio. Tali interventi sono consentiti nell'arco di tutto l'anno, anche se devono essere eseguiti preferibilmente nei mesi estivi.

3. Nel caso in cui l'esemplare arboreo da potare o abbattere appartenga al genere *Platanus*, il proprietario o i soggetti formalmente delegati dovranno obbligatoriamente comunicare l'intervento al Servizio Fitosanitario Regionale;
4. Sono vietati i seguenti interventi:
 - a) gli interventi di capitozzatura lunga o corta, ovvero i tagli che interrompono la crescita apicale del fusto;
 - b) gli interventi che comportano una drastica riduzione della chioma (maggiore del 50%), stravolgendo completamente il portamento e l'equilibrio biologico della pianta e riducendone drasticamente il valore ornamentale, nonché il ciclo vitale;
 - c) la cimatura dell'asse principale e dei rami, nelle piante del genere *Cedrus* spp, *Pinus* spp e *Abies* spp e di altre conifere ornamentali.
5. La potatura è assolutamente vietata nel periodo di emissione delle foglie (dall'ingrossamento delle gemme alla completa estensione delle foglie), e in quello di caduta (dal cambiamento di colore alla completa caduta o mantenimento sui rami delle foglie morte, per le specie che presentano tale comportamento).
6. I proprietari di alberi o arbusti sono obbligati ad eseguire le potature, quando le ramificazioni coprono o rendono difficile la visione di segnali stradali o lanterne semaforiche, quando riducono sensibilmente la potenza dei corpi illuminanti della pubblica illuminazione, quando invadono i marciapiedi o le strade, o quando compromettono l'incolumità pubblica.
7. L'intervento di potatura, intesa come manutenzione ordinaria per ripresa vegetativa, non è soggetto ad autorizzazione ma a comunicazione (Allegato A).

Art. 10 Potatura straordinaria di contenimento della chioma e di risanamento

1. Sono considerate potature straordinarie le seguenti tipologie d'intervento:
 - a) Potatura di riduzione e contenimento della chioma. È ammessa unicamente nel periodo 1° novembre - 21 marzo, consiste nell'eseguire raccorciamenti di rami e branche con tagli di ritorno di diametro superiore a 10 cm, effettuati su gemme, germogli e rami opportunamente orientati per favorire lo sviluppo di una chioma più contenuta.
 - b) Potatura di risanamento e ricostruzione. Consiste in interventi di asportazione di branche o rami ancora vegeti, di diametro superiore a 10 cm, soggetti ad evidenti patologie che ne compromettono la stabilità. Tali interventi, che dovranno essere eseguiti da ditte specializzate, non hanno limitazioni di taglio e sono consentiti nell'arco di tutto l'anno.
2. Nel caso in cui debbano essere eseguiti interventi di potatura straordinaria il proprietario o soggetto da esso formalmente delegato deve inoltrare specifica comunicazione al Settore comunale competente (Allegato A);

Art. 11 Interventi di capitozzatura

1. La Capitozzatura significativa ai fini del presente Regolamento è quella che rilascia monconi di ramo, con tagli superiori a 8 cm di diametro per gli alberi a foglia caduca e le latifoglie, e con tagli superiori a 4 cm di diametro per le conifere.
2. Il criterio di cui al comma 1 non si applica alle alberature piantate da meno di dieci anni oppure a quelle poste in aree verdi in assenza di interferenze con impianti, edifici o altre strutture. In tal caso si considera capitozzatura ogni intervento di riduzione della chioma che al di là di qualunque criterio dimensionale interrompa il fusto e/o le ramificazioni dell'albero.
3. Gli interventi di capitozzatura sono sempre vietati, salvo in caso di:
 - a) Pericolosità dell'albero, dimostrata da un'analisi di stabilità eseguita da un professionista abilitato, per la cui sicurezza e conservazione sia necessario un consistente alleggerimento della chioma;
 - b) Presenza di ramificazioni che interferiscono pericolosamente con linee e impianti aerei (linee elettriche, ecc.) con strutture (edifici, segnaletica, impianti pubblicitari, ecc.) o infrastrutture (marciapiedi, carreggiate, passi carrai, ecc.)
4. Per gli interventi di capitozzatura, il proprietario o l'avente titolo deve presentare istanza all'Amministrazione Comunale, 30 giorni prima dell'intervento;
5. In caso di pericolo imminente di danni a persone, animali o cose, il proprietario o l'avente titolo possono procedere alla capitozzatura dell'albero, dandone preventiva comunicazione alle autorità preposte (Polizia Municipale, Corpo Forestale dei Carabinieri). Entro le successive 48 ore dovrà essere data comunicazione al Comune allegando le prove documentali, anche fotografiche, delle alterazioni che ne hanno determinato la pericolosità imminente.
6. La capitozzatura non autorizzata dell'albero è soggetta a specifica sanzione. Qualora la capitozzatura abusiva determini un pregiudizio per la sopravvivenza dell'albero, con la necessità di ricorrere all'abbattimento dello stesso nei successivi 24 mesi, oltre alla prevista sanzione amministrativa i responsabili devono provvedere alla monetizzazione degli oneri corrispondenti alla sostituzione dell'albero abbattuto.

Art. 12 Interventi su verde agricolo

1. Nella categoria verde agricolo sono comprese tutte le specie di apparato vegetale quali alberi, siepi, ceppaie, filari, coltivazioni arboree e arbustive.
2. È vietato danneggiare l'esistenza dei singoli alberi, cespugli siepi e filari.
3. È vietato tagliare a ceduo raso (in modo definitivo) le piante salvo nei casi di autorizzazione da parte del Comune di Asola previa presentazione di apposita domanda all'Ufficio Ecologia.
4. Siepi: è consentita una parziale potatura di diradamento e di ordinaria manutenzione che non comprometta l'assetto. È vietata l'estirpazione.
5. È consentita, senza inoltrare alcuna richiesta di autorizzazione, la potatura, la scalvatura delle ceppaie purché rimangano sulla ceppaia o sul tronco i giovani ricacci.
6. Malattie letali: nel caso in cui la pianta venga colpita da malattia letale irreversibile, si dovrà procedere all'abbattimento seguendo tutta la prassi necessaria a non diffondere la malattia stessa. In particolare, l'abbattimento dovrà avvenire in periodi asciutti e freddi; dovrà essere evitata la diffusione della segatura derivata dal taglio; particolare riguardo va posto all'uso delle attrezzature da taglio, che non dovranno essere impiegate per interventi su altre piante sane.
7. Potatura e scalvatura: attenzione verrà posta nel corso delle operazioni periodiche di potatura e scalvatura, nell'uso di attrezzi per il taglio, in quanto è possibile trasmettere malattie, soprattutto fungine, da piante ammalate a piante sane.
8. E' considerato dannoso l'uso di frese e/o decespugliatori per il taglio o il contenimento della vegetazione arborea e arbustiva. E' comunque vietato nel periodo della nidificazione, dal 1° marzo al 30 giugno.
9. E' vietata l'eliminazione della vegetazione erbacea ed arbustiva mediante il fuoco o l'impiego di sostanze erbicide lungo le rive dei corsi d'acqua naturali o artificiali sia perenni che temporanei, le scarpate ed i margini delle strade.
10. Le ramaglie derivanti dalle potature dovranno essere smaltite con sistemi ecologici quali la cippatura o diversamente portate all'Isola Ecologica (sarebbe preferibile uno smaltimento ecologico, altrimenti

è possibile l'abbruciamento degli stesi in piccoli cumuli in condizioni di sicurezza nei periodi previsti dell'anno, così come da normativa regionale e statale in materia.).

Art. 13 Vegetazione sporgente su viabilità pubblica

1. I proprietari (o conduttori) dei terreni confinanti con strade comunali o vicinali ad uso pubblico hanno il dovere di mettere in atto tutti gli interventi necessari affinché la vegetazione non superi i limiti consentiti nel rispetto delle norme previste dal Codice Civile, dal Codice della Strada, dal Regolamento di Polizia Urbana e da altre eventuali norme esistenti.
In particolare i soggetti di cui sopra sono tenuti alla potatura degli alberi, degli arbusti e delle siepi che protendono le fronde sulla sede stradale o sui marciapiedi compromettendo la vista della segnaletica, degli specchi riflettenti o comunque la visibilità sulla carreggiata.
2. La vegetazione può oltrepassare il limite della proprietà ed estendersi sul sedime stradale solo quando l'aggetto dei rami sia a quota superiore a 4m. rispetto al piano strada.
3. Nel caso in cui ramaglie di qualsiasi genere provenienti da alberi piantati in terreni contigui cadono sul piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari degli alberi sono tenuti alla rimozione delle stesse nel più breve tempo possibile.
4. Qualora gli alberi e gli arbusti posti su proprietà privata con i loro apparati radicali rechino danni alle pavimentazioni pubbliche o creino situazioni di pericolo per il transito veicolare i proprietari devono effettuare interventi atti ad eliminare il problema e, qualora sia inevitabile, procedere alla rimozione degli alberi o arbusti stessi.

Art. 14 Manutenzione

1. Tutte le aree verdi sia pubbliche che private necessitano di una adeguata manutenzione per mantenere un ordine decoroso. I proprietari o i conduttori sono tenuti in particolare ai seguenti interventi:
 - Pulizia generale delle aree
 - Sfalcio periodico dell'erba
 - Asportazione parti secche dagli alberi
 - Rimozione di alberi o parti di essi determinati a seguito di eventi atmosferici o altre causeQualora la mancanza di cura e manutenzione adeguate possa creare danni o pericoli a persone o a cose, l'Amministrazione può emettere Ordinanza per imporre l'esecuzione degli interventi necessari.

Art. 15 Trattamenti fitosanitari

1. I trattamenti contro parassiti, patogeni ed infestanti devono essere realizzati secondo le migliori tecniche colturali, utilizzando possibilmente prodotti a bassa tossicità per l'uomo e per la fauna.
2. In caso di pericolo di diffusione di patologie di particolare gravità è fatto obbligo a tutti di attenersi scrupolosamente alle disposizioni degli Enti preposti (Stato, Regione, ecc.) e ad informare l'Ufficio Tecnico Comunale della presenza di casi sospetti di patologie in atto.

Art. 16 Difesa delle piante in aree di cantiere

1. Nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.)
2. Nelle aree di pertinenza delle piante è altresì vietata ogni variazione del pianto di campagna originario, e l'interramento di materiali inerti o di altra natura.
3. Il transito di mezzi pesanti all'interno delle aree di pertinenza delle alberature, è consentito solo in caso di carenza di spazio e solo se saltuario e di breve durata.
4. Nel caso di transito abituale e prolungato, l'area di pertinenza utilizzata per il transito di mezzi pesanti, dovrà essere adeguatamente protetta dall'eccessiva costipazione del terreno tramite apposizione di idoneo materiale cuscinetto (vecchi copertoni ricoperti da tavolati).
5. Per la difesa contro i danni meccanici ai fusti, tutti gli alberi isolati, le superfici boscate e cespugliate poste nell'ambito di un cantiere devono essere protette da recinzioni solide che racchiudano le superfici di pertinenza delle piante.
6. Se per insufficienza di spazio non è possibile l'isolamento dell'intera superficie interessata, gli alberi devono essere singolarmente protetti mediante tavole di legno alte almeno m.2, disposte contro il

tronco in modo tale che questo sia protetto su tutti i lati. Tale protezione deve prevedere anche l'interposizione di idoneo materiale-cuscinetto e deve essere installata evitando di collocare direttamente le tavole sulle sporgenze delle radici e di inserire nel tronco chiodi, manufatti in ferro e simili.

7. Rami e branche che interferiscono con la modalità di cantiere devono essere rialzati o piegati a mezzo di idonee legature protette da materiale cuscinetto.
8. Al termine dei lavori tali dispositivi dovranno essere rimossi.
9. Nel caso che i lavori producano presumibile alterazione del normale regime idrico delle alberature, queste dovranno essere convenientemente e costantemente irrigate durante il periodo vegetativo.

TITOLO IV NORME PER NUOVI IMPIANTI

Art. 17 Nuovi impianti e sostituzioni

1. La Giunta Comunale delibera, su proposta dell'Ufficio Tecnico Comunale, con proprio atto l'elenco delle specie da utilizzarsi per i nuovi impianti.
2. Nelle zone urbane almeno il 50% delle piante di nuova messa a dimora devono essere comprese nell'elenco di cui al comma 1.
3. Nelle zone rurali e nelle riqualificazioni ambientali l'80% delle piante di nuova messa a dimora devono essere comprese nell'elenco di cui al comma 1.
4. Nel caso di realizzazione di nuove strade o di riqualificazione delle esistenti, dovrà essere prevista una qualificata dotazione di verde.

Art. 18 Progettazione delle aree verdi

1. I progetti di nuove costruzioni o ristrutturazioni ed i progetti di comparti soggetti a strumento urbanistico attuativo dovranno essere corredati da un progetto di sistemazione del verde, redatto da un tecnico abilitato in conformità a tutte le prescrizioni dettate dal presente Regolamento.
2. Tale progetto di sistemazione del verde, deve comprendere:
 - a) Studi ed indagini sullo stato di fatto (inquadramento paesaggistico e descrizione dello stato di fatto con relativa planimetria e documentazione fotografica).
 - b) Relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché una descrizione dettagliata delle caratteristiche di tutti i materiali prescelti, degli aspetti tecnico agronomici e dell'inserimento paesaggistico ed ambientale.
 - c) Elaborati di progetto, redatti alle scale opportune (<1:500), in cui siano riportate le principali caratteristiche dell'opera (disposizione dei singoli alberi o gruppi di alberi, con evidenziato l'ingombro a maturità, dei gruppi di arbusti, dei percorsi pedonali, ciclabili e carrabili e degli impianti (irrigazione, drenaggi, illuminazione, arredo, ecc.), nonché viabilità, passi carrai e utenze (aeree e sotterranee) attigui all'area di intervento;
3. E' fatto obbligo dell'installazione di un impianto di irrigazione.

TITOLO V ALBERATURE STRADALI

Art. 19 Alberature stradali

1. Nel caso di viali alberati, i filari, indipendentemente dalla loro composizione specifica e coetaneità, dovranno essere considerati elementi unitari e come tali gestiti sia dal punto di vista progettuale che manutentivo.
2. Il progetto relativo alla realizzazione di un nuovo viale dovrà essere accompagnato da una relazione attestante la possibilità tecnica di eseguire interventi manutentivi, ordinari o straordinari, alle utenze previste senza ciò possa arrecare alcun danno alla vegetazione esistente.
3. Qualora queste condizioni non sussistano, si potrà decidere di dotare di vegetazione solo uno dei lati stradali riservando l'altro alla posa delle utenze stesse.
4. Per quanto riguarda l'ambito extra urbano, relativamente alla dotazione e gestione di elementi vegetali della viabilità pubblica, si dovrà sempre e comunque fare riferimento quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada (art. 29 par. 1,2,3,4; art. 16 par. 1, 2; art. 17; art. 18) e dal Regolamento di attuazione dello stesso (art. 26 par. 6,7,8).
5. Qualora il rispetto della citata normativa imponga interventi su alberature esistenti che siano in contrasto con quanto riportato in altri articoli del presente regolamento, tali alberature potranno essere eliminate senza obbligo di ripristino.

Art. 20 Abbattimenti in alberate stradali

1. Qualora si renda necessario un abbattimento, nel rispetto comunque delle norme dettate all'art. 8 del Titolo III, a questo dovrà seguire l'impianto di un nuovo esemplare arboreo.
2. Nel caso di filari già maturi, tale sostituzione potrà avvenire solo se sono garantite condizioni adeguate al corretto sviluppo del nuovo albero.
3. Nel caso di viali storici la sostituzione di esemplari abbattuti dovrà rispettare la composizione specifica del filare e le forme di allevamento in esso adottate.
4. Qualora, nel corso degli anni, si fossero create fallanze tali da compromettere definitivamente l'integrità compositiva di un filare, potrà esserne prevista l'eliminazione integrale e la sostituzione con un nuovo impianto.

TITOLO VI NORME E DIVIETI PER L'USO DEL VERDE PUBBLICO

Art. 21 Norme per l'uso del verde pubblico

1. Il presente articolo disciplina l'uso e la fruizione degli spazi verdi siti nel Comune di Asola così come elencati:
 - a) Parchi e giardini comunali
 - b) Alberature stradali, aiuole, verde spartitraffico, fioriere
 - c) Spazi verdi a corredo di servizi pubblici
 - d) Spazi di proprietà comunale, destinati a verde o servizi affidati in concessione ad associazioni, enti o privati per il loro utilizzo sociale
2. Le norme del presente regolamento hanno lo scopo di garantire il corretto utilizzo degli spazi verdi pubblici al fine di promuovere la loro funzione sociale, ricreativa e didattica.
3. Gli spazi verdi non recintati sono fruibili nell'arco delle ventiquattro ore. I parchi e i giardini recintati sono aperti al pubblico secondo gli orari opportunamente segnalati.
4. Nei parchi e nei giardini ed in generale in tutti gli spazi verdi non è consentito:
 - a) L'accesso e la circolazione di mezzi motorizzati ad eccezione di:
 1. Carrozine semoventi per il trasporto di persone con disabilità motoria;
 2. Mezzi di soccorso;
 3. Mezzi di vigilanza in servizio;
 4. Mezzi di supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde e di strutture e manufatti in esso inseriti;

5. Mezzi degli operatori ecologici comunali e del servizio tecnico manutentivo;
 6. Mezzi di proprietà dei residenti, qualora vi siano abitazioni ubicate all'interno dell'area;
 7. Mezzi per lo svolgimento di manifestazioni debitamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale;
 8. Mezzi per il rifornimento dei punti fissi di somministrazione di alimenti e bevande o di intrattenimento, in possesso delle prescritte autorizzazioni;
 9. Mezzi destinati al carico/scarico merci, qualora vi siano abitazioni o attività produttive all'interno dell'area;
- b) Gettare rifiuti al di fuori dei contenitori di raccolta predisposti.
 - c) Imbrattare, deturpare e rimuovere segnaletiche o manufatti presenti, nonché far uso delle strutture in modo difforme alla loro destinazione;
 - d) Asportare terra;
 - e) Eliminare o danneggiare le specie arboree e arbustive;
 - f) Piantumare alberi, cespugli e arbusti da parte di privati in aree a verde pubblico, salvo espressa e preventiva autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Tecnico Comunale;
 - g) Sostituire, rimuovere o utilizzare diversamente dall'uso previsto (a carattere ornamentale) le fioriere e le essenze nelle stesse contenute, così come collocare vasi o altri contenitori per fiori, diversi da quelli autorizzati dall'Amministrazione Comunale;
 - h) Appendere a piante ed arbusti manifesti di qualsiasi genere, compresi cartelli segnaletici non relativi all'indicazione della specie. L'apposizione di cavi, corde, tiranti al alberi o cespugli per la collocazione di striscioni pubblicitari, luminarie decorative ecc. deve essere autorizzata dall'Ufficio Tecnico Comunale. Sono in ogni caso vietati cavi di acciaio o ferro anche sguainato. La rimozione dei supporti alla fine del periodo di esposizione del materiale è obbligatoria.
 - i) Campeggiare pernottare ed accendere fuochi.
 - j) Catturare o mestare animali selvatici, fatto salvo interventi di bonifica ed igiene.
 - k) Creare appezzamenti adibiti a coltivazioni orticole.
5. Nei parchi e nei giardini ed in generale in tutti gli spazi verdi è inoltre vietato:
 - a) Utilizzare alberi, cespugli, panchine o comunque l'area in generale come ricovero notturno o diurno;
 - b) Manomettere, asportare, danneggiare gli impianti di irrigazione automatica ove presenti;
 - c) Depositare a terra mangime, pane o qualsiasi altro materiale commestibile;
 6. Il transito di biciclette o altri mezzi non motorizzati è consentito a velocità moderate e comunque senza arrecare danno o disturbo alla libera fruizione degli spazi;
 7. Lo svolgimento di manifestazioni sportive, ludiche, di spettacolo o commerciali è consentito negli spazi individuati dall'Amministrazione Comunale e previa autorizzazione rilasciata dal competente Servizio. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo per il beneficiario di adottare tutti quei comportamenti necessari a prevenire danni al sito assegnato l'obbligo di totale ripristino della zona alle condizioni esistenti al momento della concessione.
 8. Nei parchi e nei giardini ove sia consentito l'accesso ai cani, gli stessi devono essere condotti al guinzaglio salvo che negli spazi eventualmente individuati ed appositamente destinati alle loro attività motoria.
 9. Rimane comunque responsabilità dei conduttori di animali, in qualsiasi area ed in qualsiasi fascia oraria, evitare comportamenti aggressivi e molesti da parte degli animali.
 10. Ai proprietari e alle persone che a qualsiasi titolo conducono cani o altri animali su aree verdi pubbliche e in generale su suolo pubblico è fatto obbligo di provvedere alla completa asportazione degli escrementi che l'animale deposita su marciapiedi, portici, strade, piazze e pubblici giardini. Pertanto i conduttori di cani, o altri animali, devono essere dotati di strumenti idonei all'asportazione delle deiezioni, che dovranno essere opportunamente smaltite.
 11. Il gioco dei bambini è consentito nelle aree calpestabili (salvo diversa indicazione) e nelle aree attrezzate a tale scopo. Le attrezzature per il gioco devono essere usate in modo conforme alla fruizione per cui sono predisposte. Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è sottoposto alla sorveglianza e alla responsabilità delle persone che li hanno in custodia.
 12. L'attività sportiva di gruppo o individuale può praticarsi negli spazi consentiti in modo conforme alle attrezzature.

13. Nelle aree dei parchi e dei giardini è consentito lo svolgimento di manifestazioni ove vi siano spazi idonei e solo se preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale.
- Le suddette attività non devono costituire intralcio alla libera circolazione e all'ordine pubblico. Nell'esercizio di tale attività è vietato l'uso di apparecchiature rumorose, secondo le norme generali e specifiche in materia e nel rispetto del Regolamento Acustico vigente. Agli esercenti è fatto obbligo di ripristinare gli spazi utilizzati conformemente allo stato antecedente all'uso dei medesimi.

TITOLO VII SANZIONI VIGILANZA E NORME FINALI

Art. 22 Sanzioni amministrative

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento comunale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00, ai sensi dell'Art. 16 della Legge 16 gennaio 2003, n.5, che ha introdotto l'art. 7-bis (sanzioni amministrative) nel D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. In tutte le ipotesi in cui il presente regolamento comunale prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle Sezioni I e II del Capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689, salve le deroghe in cui ai commi seguenti.
3. Il rapporto previsto dall'art. 17 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, è presentato al Responsabile del Settore Servizi alla Città.
4. Non è ammesso il pagamento all'atto della contestazione nelle mani dell'agente o funzionario che ha accertato la violazione. Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta a mezzo di versamento su conto corrente postale o bancario.

Art. 23 Attività di vigilanza

1. Sono incaricati dell'attività di vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente regolamento, nonché dell'attività di accertamento delle relative violazioni, il Corpo di Carabinieri Forestali, e gli altri organi abilitati per legge all'accertamento delle violazioni per le quali è prevista una sanzione amministrativa.

Art. 24 Norma finale – entrata in vigore

1. Il presente regolamento assume vigenza dal momento dell'intervenuta esecutività della delibera di approvazione.
2. Da tale data sono da intendersi abrogate tutte le norme contenute in Regolamenti o Ordinanze comunali incompatibili con le indicazioni del Regolamento stesso.



COMUNE DI ASOLA (MN)

All'Ufficio Ecologia
del Comune di Asola (MN)

OGGETTO: COMUNICAZIONE DI INTERVENTI QUALI POTATURA, TAGLIO,

Il/La sottoscritto/a _____

Residente a _____ in via _____ n. _____

Tel. _____ nella qualità di _____
(Proprietario, affittuario, altro)

COMUNICA

Di eseguire la potatura / taglio piante (rivale, argine, pianta sparsa)

n. piante/ ml	Specie	Località	Foglio	Mappale

Con le seguenti motivazioni (segnare la condizione interessata):

- Quando la potatura è intesa come manutenzione straordinaria per ripresa vegetativa, compresa la scavatura delle ceppaia purché rimangano sulla ceppaia i giovani ricacci;
- Quando l'albero è in modo evidente morto;
- Quando esiste una sentenza giudiziaria che prescrive l'abbattimento;
- Quando l'abbattimento sia richiesto da disposizioni per la lotta obbligatoria anti patogeni;

Il taglio verrà eseguito in conformità alle disposizioni impartite dal Regolamento Verde in vigore.
Verranno inoltre osservate eventuali istruzioni che venissero impartite dagli Agenti Forestali durante il taglio.
Il sottoscritto è consapevole che dichiarazioni false saranno perseguite a norma di legge.

In allegato si trasmette:

- Estratto di mappa catastale dell'area oggetto di intervento
- Fotografie delle piante oggetto di intervento
- Eventuale documentazione integrativa per le motivazioni c, d

Il richiedente



COMUNE DI ASOLA (MN)

All'Ufficio Ecologia
del Comune di Asola (MN)

OGGETTO: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ABBATTIMENTO DI PIANTE.

Il/La sottoscritto/a _____

Residente a _____ in via _____ n. _____

Tel. _____ nella qualità di _____
(Proprietario, affittuario, altro)

CHIEDE

L'autorizzazione ad eseguire l'abbattimento/intervento di capitozzatura di

n. piante/ ml	Specie	Località	Foglio	Mappale

Per le seguenti motivazioni (segnare la condizione interessata):

- Quando l'albero costituisce un pericolo reale o potenziale per l'incolumità di cose e persone;
- Quando si evidenzia, su verifica e relazione di personale tecnico qualificato, che lo stato vegetativo e fitosanitario è precario e non permette il recupero dell'albero;
- Quando l'abbattimento è necessario per la realizzazione di un'opera pubblica o di opere di edilizia privata, solo ed esclusivamente quando non è possibile adottare nessun'altra soluzione progettuale;
- Quando l'abbattimento è previsto per il riassetto di aree verdi, con progetto specifico;

Dichiara inoltre:

- L'intervento necessita di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera c) del D.Lgs n. 42 del 22/01/2004, "corsi d'acqua iscritti negli elenchi del RD n. 1775 11/12/1993 e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 m ciascuna;

Il taglio verrà eseguito in conformità alle disposizioni impartite dal Regolamento Verde in vigore.
Verranno inoltre osservate eventuali istruzioni che venissero impartite dagli Agenti Forestali durante il taglio.
Il sottoscritto è consapevole che dichiarazioni false saranno perseguite a norma di legge.

In allegato si trasmette:

- Estratto di mappa catastale dell'area oggetto di intervento
- Fotografie delle piante oggetto di intervento
- Eventuale relazione del Tecnico Qualificato (per motivazione b)

- *Ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria di Euro 35,00
Con causale "VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PER AUTORIZZAZIONE TAGLIO PIANTE"*

Il pagamento, a favore del Comune di Asola, potrà essere eseguito con le seguenti modalità:

- *A mezzo PagoPa (dal Sito del Comune di Asola)*
- *A mezzo BOLLETTINO POSTALE C/C N. 10470466 intestato al Comune di Asola – Servizio Tesoreria – 46041 Asola (MN)*
- *A mezzo BONIFICO BANCARIO, iban IT23W0623057440000057077865 Banca Credit Agricole Italia SPA – Agenzia di Asola – Piazza XX Settembre, 23 – 46041 Asola*

Il richiedente

Allegato C



COMUNE DI ASOLA (MN)

All'Ufficio Ecologia
del Comune di Asola (MN)

OGGETTO: SEGNALAZIONE DEGLI ALBERI DI PREGIO.

Il/La sottoscritto/a _____

Residente a _____ in via _____ n. _____

Tel. _____ nella qualità di _____
(Proprietario, affittuario, altro)

Preso atto di quanto indicato dal Regolamento del Verde Pubblico e Privato adottato dal Comune di Asola con Delibera di Consiglio n. E più specificatamente di quanto previsto dall'Articolo 4 dello stesso, attraverso cui vengono invitati i cittadini ad apportare il proprio contributo alla tutela del patrimonio arboreo cittadino partecipando in tal senso alla segnalazione di esemplari arborei da valutare per l'inserimento dell'Elenco degli alberi di Pregio del Comune di Asola;

Considerato altresì che l'esemplare oggetto della presente segnalazione, situato in _____ apparirebbe a giudizio dello scrivente possedere i requisiti stabiliti dal Regolamento sulla base dell'Articolo 4 per la definizione di alberi di pregio,

SEGNALA E SOTTOPONE

All'esame dell'Ufficio Tecnico – settore Ecologia del Comune di Asola la documentazione allegata costituita da:

1. Scheda informativa
2. Planimetria
3. Documentazione fotografica (n. foto:)
4. Eventuale altra documentazione a supporto:

Nella speranza di aver fornito un utile contributo alla tutela del patrimonio arboreo del Comune di Asola si resta a disposizione per ogni altra necessità e si porgono distinti saluti.

Il dichiarante
